



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane
Ufficio Personale Docente e Collaborazioni esterne
Settore Stato giuridico ed economico del Personale Docente

IL RETTORE

D.R. n. 886/2019 del 11.03.2019

VISTI:

- il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 93, comma 2;
- il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 09.05.1989, n. 168 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.15;
- lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e pubblicato nella G.U. n. 261 del 08.11.2012;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge 30.12.2010 n. 240 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. 944/2018 del 28.03.2018 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la mobilità dei docenti tra settori scientifico-disciplinari;
- la delibera n. 49/19 del Senato Accademico del 12.02.2019 con la quale è stata approvata la modifica del Regolamento di Ateneo per la mobilità dei docenti tra settori scientifico-disciplinari con l'ulteriore raccomandazione, ai Consigli di Dipartimento, alle Giunte di Facoltà ed allo stesso Senato, di valutare, per tutti i cambi di Settore scientifico-disciplinare, oltre alla qualità scientifica dell'attività svolta dal richiedente, anche le necessità didattiche dei Settori scientifico-disciplinari interessati attraverso un'approfondita disamina degli effetti dell'eventuale passaggio di Settore in termini di sostenibilità didattica;
- la delibera n. 49/19 del Consiglio di Amministrazione 19.02.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento di Ateneo per la mobilità dei docenti tra settori scientifico-disciplinari con la medesima raccomandazione di cui alla delibera n. 49/19 del Senato Accademico del 12.02.2019;

DECRETA

l'emanazione del Regolamento di Ateneo per la mobilità dei docenti tra Settori scientifico-disciplinari con le modifiche deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 12.02.2019 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.02.2019.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua data di emanazione e sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento emanato con D.R. n. 944/2018 del 28.03.2018.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione.

F.TO IL RETTORE

gm



REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ DEI DOCENTI TRA SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

Titolo I Principi generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento disciplina la procedura per il passaggio a un diverso settore scientifico-disciplinare dei professori e dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

1.2 Ai fini del presente Regolamento, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori di ruolo.

Articolo 2

Requisiti di ammissibilità dell'istanza di mobilità

2.1 I professori e i ricercatori di ruolo possono presentare istanza di mobilità ad altro settore scientifico-disciplinare in relazione allo sviluppo del proprio curriculum scientifico ed alla opportunità di favorire l'equilibrata distribuzione degli impegni didattici.

2.2 Per i ricercatori a tempo determinato l'istanza di mobilità è ammissibile solo nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare al quale il ricercatore chieda di afferire presenti una declaratoria coerente con l'attività scientifica prevista nel contratto stipulato con l'Ateneo e con l'attività didattica svolta nell'ambito dello stesso.

2.3 L'istanza di mobilità può essere presentata solo dopo che sia trascorso un anno dalla presa di servizio nel ruolo attualmente ricoperto e nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

2.4 Non hanno titolo a presentare istanza di mobilità:

- a) i professori e i ricercatori che nell'Anno accademico precedente la presentazione della domanda non hanno rendicontato puntualmente l'attività didattica, secondo quanto previsto dal vigente regolamento in materia;
- b) i professori che non sono in possesso dei valori soglia degli indicatori richiesti per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 per la fascia di appartenenza e per il settore concorsuale a cui chiedono di afferire;
- c) i ricercatori di ruolo che non sono in possesso dei valori soglia degli indicatori richiesti per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 a professore di II fascia per il settore concorsuale a cui chiedono di afferire;
- d) i professori e ricercatori a tempo indeterminato non confermati in ruolo;
- e) i professori straordinari a tempo determinato.

Titolo II mobilità dei professori e dei ricercatori di ruolo

Articolo 3

Procedura di richiesta

3.1 L'istanza è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza, corredata da:

- a) curriculum scientifico-didattico, comprensivo della indicazione della eventuale idoneità ex lege n. 210/1998 e/o dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita;
- b) elenco delle pubblicazioni del richiedente;
- c) elenco dei corsi di insegnamento tenuti negli ultimi cinque anni accademici.

3.2 L'istanza di mobilità è sottoposta al parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza e della Giunta di Facoltà di riferimento, che si esprimono con delibera motivata sulla congruenza con il nuovo settore scientifico-disciplinare dell'attività scientifica svolta dal docente negli ultimi tre anni accademici e sul carico didattico nel vecchio e nel nuovo settore scientifico-disciplinare.

3.3 Acquisiti i pareri del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Facoltà, sull'istanza di mobilità il Senato Accademico esprime parere motivato per i profili didattici che derivano dalla mobilità tra i due



settori scientifico-disciplinari. Sotto il profilo della programmazione didattica il parere del Senato deve tener conto della equilibrata distribuzione e del carico didattico nei due settori in relazione ai professori di ruolo inquadrati nei medesimi; costituisce elemento di giudizio positivo la circostanza della intervenuta quiescenza di professori nel nuovo settore scientifico-disciplinare, in presenza di altri professori di uguale fascia nel settore scientifico-disciplinare di partenza; costituisce altresì elemento di giudizio positivo aver insegnato per almeno tre anni negli ultimi cinque in un corso riferibile al nuovo settore scientifico-disciplinare. In presenza di più istanze sullo stesso settore scientifico-disciplinare, il Senato delibera valutandole comparativamente tenendo conto che la preferenza deve essere accordata a chi abbia un miglior curriculum scientifico giudicato secondo i criteri di eccellenza stabiliti per ciascun settore dall'ANVUR.

3.4 Nei casi in cui la mobilità è soggetta al parere obbligatorio e vincolante del CUN, il Senato Accademico si esprime sull'istanza successivamente all'acquisizione del predetto parere.

Art. 4 Parere del CUN

4.1 L'istanza di mobilità è sottoposta al parere del CUN.

4.2 Il parere del CUN è obbligatorio e vincolante nei casi in cui:

- a) il docente non sia in possesso dell'idoneità ex lege n. 210/1998 nel SSD a cui chiede di afferire, ovvero dell'abilitazione scientifica nazionale nel relativo settore concorsuale;
- b) la mobilità riguardi settori scientifico-disciplinari appartenenti a macrosettori concorsuali diversi.

Articolo 5 Approvazione della mobilità

5.1 Acquisiti il parere del CUN e, per i profili didattici, il conforme parere motivato del Senato accademico, il passaggio al nuovo settore scientifico-disciplinare è disposto con decreto rettorale.

Titolo III mobilità dei ricercatori a tempo determinato

Articolo 6 Procedura di richiesta

6.1 L'istanza è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza, corredata da

- a) curriculum scientifico-didattico, comprensivo della indicazione della eventuale idoneità ex lege n. 210/1998 e/o dell'abilitazione conseguita;
- b) elenco delle pubblicazioni del richiedente;
- c) elenco dei corsi di insegnamento tenuti successivamente alla stipula del contratto per ricercatore a tempo determinato;
- d) copia del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con l'Ateneo.

6.2 L'istanza è sottoposta al parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza e della Giunta di Facoltà di riferimento per una preliminare valutazione di ammissibilità.

6.3 Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Facoltà, l'istanza è sottoposta al parere obbligatorio e vincolante del CUN al quale è rimessa in via esclusiva la valutazione sulla coerenza della declaratoria del Settore scientifico-disciplinare al quale il ricercatore chiede di afferire con l'attività scientifica prevista nel contratto stipulato con l'Ateneo e con l'attività didattica svolta nell'ambito dello stesso.

6.3 Nel caso in cui il CUN esprima parere non favorevole, l'istanza di mobilità del ricercatore a tempo determinato s'intende respinta a tutti gli effetti.

6.4 Nel caso in cui il CUN esprima parere favorevole, sull'istanza il Senato Accademico esprime parere motivato per i profili didattici che derivano dalla mobilità tra i due settori scientifico-disciplinari.

6.5 Acquisiti il parere favorevole del CUN e, per i profili didattici, il conforme parere motivato del Senato accademico, il passaggio è disposto con la modifica del contratto individuale di lavoro del ricercatore.



Art. 7
Entrata in vigore

7.1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione. Dalla data della sua entrata in vigore il presente Regolamento sostituisce il previgente Regolamento in materia di mobilità dei docenti tra settori scientifico-disciplinari emanato con D.R. n. 944/2018 del 28.03.2018.